

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 23 maggio 2011, n. 584

Promozione sui mercati dei paesi terzi - Campagna 2011/2012 - Disposizioni procedurali per l'avvio degli investimenti nelle aziende vitivinicole relative all'attuazione del regime di sostegno in applicazione del Reg. (CE) n. 1234/07, come modificato dal Reg.(CE) n. 491/09 e del Reg. (CE) n. 555/08 - D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010 e Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011. Avviso per la presentazione delle domande di aiuto.

L'anno **2011 addì 23 maggio 2011**, nella sede del Servizio Agricoltura presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro 45 - BARI,

il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile della Posizione Organizzativa "Viticoltura ed Enologia", riferisce quanto segue:

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, disposizioni sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Reg. (CE) n. 555 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Reg. Ce 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

VISTO il Piano Nazionale di Sostegno predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome in data 20 marzo 2008 approvato dalla commissione UE con nota n. Agri D/23810 del 03 ottobre 2008;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2896 del 15 aprile 2011 relativo alla ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2012 del Programma di sostegno al settore vitivinicolo - OCM Vino - con cui per la campagna 2011-2012 è stata attribuita alla Regione Puglia la somma di Euro 5.725.517,00 quale quota regionale da destinare a iniziative di promozione sui mercati dei paesi terzi;

VISTA la DDS n.874 del 26 ottobre 2010, avente ad oggetto l'Approvazione dei progetti - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi Terzi" campagna 2010 - 2011, con cui sono stati approvati anche progetti a carattere pluriennale determinando una competenza per l'annualità 2012 pari a Euro 565.357,26 di quota regionale.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 relativo a "OCM Vino - Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Campagne 2010-2011 e seguenti" attraverso cui sono state approvate le disposizioni nazionali applicative previste dall' art. 103 septdecies del Reg.(CE) n.1234/07, come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09, per dar corso per la campagna 2010-2011 e successive, alla misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi".

VISTO il Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 OCM Vino - Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - campagne 2010 - 2011 e seguenti, ed in particolare l'art. 11 con il quale è stato stabilito tra l'altro, che *"... l'importo dell'aiuto a valere sui fondi comunitari è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate; la residua percentuale è a carico del soggetto proponente. La percentuale di intervento pubblico, in caso di integrazione del contributo comunitario con fondi nazionali e/o regionali può essere elevata fino al massimo del 70%"*;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 6442 del 04 aprile 2011, recante le modalità operative e procedurali per l'attuazione del D.M. n.4123 del 22 luglio 2010;

VISTA la DDS n. 614 del 27 luglio 2010, con la quale è stato costituito il Comitato Tecnico regio-

nale di valutazione relativo all'attuazione dell'art. 9 del D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010;

CONSIDERATO che al comma 7 dell'art. 2 del richiamato D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010 per i progetti a valere sui fondi quota regionale, le Regioni adottano proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nel presente decreto e nell'invito alla presentazione dei progetti e li comunicano al Ministero e all'Organismo Pagatore AGEA;

Tutto ciò premesso e considerato si propone:

1. di predisporre, per la campagna 2011/2012, un provvedimento della Regione Puglia coerente con le disposizioni contenute nel D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010 e del Decreto Dipartimentale n. 6442 del 04 aprile 2011;
2. di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'avviso pubblico di cui all' Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione delle domande relative alla Misura - Promozione sui mercati dei paesi terzi - Campagna 2011/2012;
3. che le domande, corredate dalla relativa documentazione, a valere su fondi di competenza regionale campagna 2011 - 2012 dovranno essere presentate entro le ore 14.00 del 10 giugno 2011:
 - *in originale*: alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee - Lungomare N. Sauro n. 45/47 - 70121 BARI;
 - *in originale*: all'AGEA Via Palestro, 81 - 00185 ROMA;
 - *in copia*: al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità - Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità Via XX Settembre n.20 - 00185 ROMA;
4. di autorizzare il Comitato Tecnico regionale di valutazione istituito con DDS n.614 del 27 luglio 2010, ad eseguire le fasi di istruttoria tecnico-amministrativa relative alle domande a valere sui fondi di competenza regionale relativamente alla misura della promozione sui mercati dei paesi terzi;
5. di incaricare il Comitato Tecnico regionale di valutazione, di formulare la graduatoria di merito delle domande sulla base dei criteri stabiliti dall' "Avviso regionale";
6. di incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - alla predisposizione degli atti per l'approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari, sulla base delle risultanze delle istruttorie positive fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ed a curare le successive fasi previste dall' "Avviso regionale" e dal Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e del Decreto Dipartimentale n. 6442 del 04 aprile 2011;
7. di dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti di promozione sui mercati dei Paesi terzi - corrispondenti al 50% delle spese sostenute - saranno gestite ed erogate direttamente dall'AGEA (Organismo Pagatore Nazionale) e, quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia medesima;
8. di incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione, per dare adeguata informazione dell'attivazione della misura;
9. di incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale e ad AGEA (Organismo Pagatore).

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O. "Viticoltura ed Enologia"
Salvatore Leo

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Produzioni Arboree ed Erbacee
Dott. Giuseppe Mauro Ferro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee e la relativa sottoscrizione;

VISTO il Piano Nazionale di Sostegno, predisposto ai sensi del Reg. (CE) n. 479 del Consiglio del 29 aprile 2008 e Reg. (CE) n. 555 della Commissione del 27 giugno 2008, ed approvato dalla commissione UE con nota n. Agri D/23810 del 03 ottobre 2008;

VISTO il D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee;
- di avvalersi per la campagna 2011/2012 - ai fini dell'applicazione della misura "Promozione sui

mercati dei Paesi terzi" in attuazione del Reg.(CE) n. 1234/07, come modificato dal Reg.(CE) n.491/09 e del Reg.(CE) n.555/08 - delle disposizioni contenute nell'avviso regionale in coerenza con il dettato del D.M. n.4123 del 22 luglio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'avviso pubblico di cui all' Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione delle domande relative alla Misura - Promozione sui mercati dei paesi terzi - Campagna 2011/2012;
- di stabilire che le domande, corredate dalla relativa documentazione, a valere su fondi di competenza regionale campagna 2011 - 2012 dovranno essere presentate entro le ore 14.00 del 10 giugno 2011:
 - *in originale: alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee - Lungomare N. Sauro n. 45/47 - 70121 BARI;*
 - *in originale: all' AGEA Via Palestro,81 - 00185 ROMA;*
 - *in copia: al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità - Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità Via XX Settembre n.20 - 00185 ROMA;*
- di autorizzare il Comitato Tecnico regionale di valutazione istituito con DDS n. 614 del 27 luglio 2010, ad eseguire le fasi di istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti di promozione a valere sui fondi di competenza regionale relativamente alla Misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi;
- di incaricare il Comitato Tecnico regionale di valutazione, di formulare la graduatoria di merito delle domande sulla base dei criteri stabiliti nell' "Avviso regionale" in coerenza con il dettato del D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - alla predisposizione degli atti per l'approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari, sulla base delle risultanze delle istruttorie positive fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ed a curare le successive fasi previste dall' "Avviso regionale" in coerenza con il dettato del D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010 e del Decreto Dipartimentale n. 6442 del 04 aprile 2011;
- di dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti di promozione sui mercati dei Paesi terzi - corrispondenti al 50% delle spese sostenute - saranno gestite ed erogate direttamente dall'AGEA (Organismo Pagatore Nazionale) e, quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia medesima;
- di incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della

Regione, per dare adeguata informazione dell'attivazione della misura;

- di incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale e ad AGEA (Organismo Pagatore).

Il presente atto, composto di n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall'Allegato A, costituito complessivamente da n. 13 fogli timbrati e vidimati, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio Agricoltura.

Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Servizio Agricoltura.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe Mauro Ferro

Avviso per la campagna 2011-2012 per la presentazione delle iniziative di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” a valere sulla quota regionale assegnata alla Regione Puglia, ai sensi del Reg. CE n. 1234/07, come modificato dal Reg. CE n.491/09 e del Reg. CE n.555/08 - D.M. n.4123 del 22 luglio 2010 e Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011.

PREMESSE

Il Reg.(CE) n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, reca disposizioni sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Reg. (CE) n.491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009.

Con il Reg.(CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, si indicano azioni specifiche di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi.

Con il Reg. (CE) n.555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 sono state approvate le modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Con il Decreto Dipartimentale n. 2896 del 15 aprile 2011 si è provveduto alla ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2012 del Programma di sostegno al settore vitivinicolo - OCM Vino. Per la campagna 2011-2012 è stata attribuita alla Regione Puglia la somma di Euro 5.725.517,00 quale quota regionale da destinare a iniziative di Promozione sui mercati dei Paesi terzi.

Con la DDS n.874 del 26 ottobre 2010, avente ad oggetto l’Approvazione dei progetti – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” campagna 2010 – 2011, sono stati approvati anche progetti a carattere pluriennale determinando una competenza per l’annualità 2012 pari a Euro 565.357,26 di quota regionale.

Con il Decreto Ministeriale n.4123 del 22 luglio 2010 relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Campagne 2010-2011 e seguenti” sono state approvate le disposizioni nazionali applicative previste dal art. 103 septdecies del Reg.(CE) n.1234/07, come modificato dal Reg.(CE) n.491/09, per dar corso per la campagna 2010-2011 e successive, alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”.

In particolare, l’articolo 2, comma 7 del D.M. n.4123 stabilisce che, per i progetti presentati ai sensi dello stesso e finanziati con la quota regionale dei fondi assegnati alla misura, le Regioni e le Province autonome possano adottare proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nel decreto stesso da comunicare al Ministero e all’Organismo pagatore (AGEA); il comma 8 dell’art. 2 prevede, inoltre, che le Regioni possano individuare criteri selettivi, individuati in base a parametri oggettivi e non discriminanti, possono riguardare uno o più tra i seguenti aspetti: categoria di vino da promuovere, beneficiari eleggibili per la presentazione dei programmi, paesi di destinazione, soggetti attuatori, azioni ammissibili e durata dei programmi (annuale, biennale, triennale), nonché griglia dei punteggi per la valutazione.

Inoltre il Decreto Dipartimentale n. 6442 del 04 aprile 2011 reca le modalità operative e procedurali per l’attuazione del D.M. n.4123 del 22 luglio 2010.

NORME GENERALI E DEFINIZIONI

Con il presente avviso sono emanate, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 2, comma 7, del D.M. n.4123 del 22 luglio 2010, limitatamente alla campagna 2011-2012, le disposizioni per la

presentazione e il finanziamento dei progetti regionali presentati in applicazione della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi", prevista all'art. 103 septdecies del Reg.(CE) n.1234/07, come modificato dal Reg.(CE) n.491/09.

Il presente avviso è adottato in conformità a quanto previsto nel D.M. n.4123 del 22 luglio 2010, nel Decreto Dipartimentale n. 6442 del 04 aprile 2011 e negli allegati allo stesso.

Per quanto non contenuto nel presente avviso, si rinvia alle norme dei citati decreti MIPAAF.

Ai sensi del D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010 s'intende per:

- *Ministero*: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- *Organismo pagatore*: AGEA - Organismo pagatore;
- *Regioni*: Regioni e Province autonome;
- *regolamento*: il regolamento (CE) n. 1234/07 e successive modifiche;
- *regolamento attuativo*: il regolamento CE n. 555/2008;
- *Programma nazionale di sostegno*: l'insieme delle misure attivate dall'Italia comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'articolo 103 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/07;
- *autorità competenti*: il Ministero, le Regioni e Province autonome;
- *beneficiario*: il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il relativo contratto;
- *attuatore*: il soggetto delegato a realizzare il progetto;
- *soggetto pubblico*: organismo pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico), con esclusione delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);
- *produttore di vino*: l'impresa, singola o associata, che trasforma uno o più prodotti a monte del vino e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;
- *fondi quota nazionale*: la quota di finanziamento gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura;
- *fondi quota regionale*: la quota di finanziamento, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura, gestita direttamente dalle Regioni;
- *Invito alla presentazione dei progetti*: decreto dipartimentale che definisce, annualmente, le modalità operative e procedurali attuative del presente decreto;
- *Aiuto integrativo*: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari;
- *Paesi Terzi*: Paesi singoli o Aree come riportati nella tabella allegata all'invito alla presentazione dei progetti.

Art. 1 - Soggetti beneficiari e requisiti

Ai sensi della normativa comunitaria e del D.M. n.4123 del 22 luglio 2010 citati nelle premesse, i soggetti che possono presentare il progetto per accedere ai fondi su base regionale, per lo svolgimento delle azioni previste, di seguito chiamati "beneficiari", sono:

- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 *sexdecies*, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;
- c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro associazioni e federazioni;

- d) le organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;
- e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all'articolo 5, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
- f) soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.
- g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti.

Un beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari può attuare direttamente le azioni previste, qualora dimostri di possedere le necessarie capacità tecniche.

I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi.

I beneficiari di cui alle lettere a), b) e c) nonché i produttori di vino di cui alla lettera e), purché aggregati in forma associativa o in società consortile, possono presentare più progetti per la stessa annualità ma in Paesi diversi, purché le aziende partecipanti siano diverse.

I soggetti di cui alle lettere a), b), e c) che presentano progetti a valere sui fondi di quota regionale devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale.

I soggetti di cui alle lettere d) e) e g) possono presentare progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 10% della loro produzione o all'imbottigliamento di almeno 200.000 bottiglie ed abbiano, altresì, esportato almeno il 5% del totale prodotto. Tali dati devono essere attestati attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi di legge.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 del D.M. n.4123 del 22 luglio 2010, il beneficiario soggetto pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell'ambito delle Associazioni di cui alla lettera g), partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario per i progetti a valere sui fondi della quota regionale.

Art. 2 - Soggetto attuatore

Il beneficiario che non realizza direttamente tutte o parte delle azioni inserite nel progetto, designa un *soggetto attuatore*, con comprovata esperienza in materia di promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare, scelto tra i seguenti soggetti:

- a) organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del Reg.(CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;
- b) consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
- c) soggetti privati;
- d) soggetti pubblici.

Art. 3 - Scelta del soggetto attuatore

Qualora il beneficiario non attui direttamente le azioni, sceglie un soggetto attuatore tra le tipologie sopra riportate e conformi a quanto indicato all'articolo 4 del D.M. n.4123 del 22 luglio 2010. In tal caso, il beneficiario proponente fornisce una dettagliata relazione illustrativa sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'attuazione. In particolare il beneficiario provvederà all'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e

parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte, se sussistono, in tale numero, soggetti idonei alla presentazione di una proposta di progetto esecutivo, corredata da analisi dettagliata dei costi, individuati sulla base di indagine di mercato. La scelta dell'organismo di attuazione potrà essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del progetto promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi, che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso organismo proponente. Tali considerazioni dovranno essere debitamente motivate nella relazione.

Il beneficiario dovrà fornire una dichiarazione attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, di cui all'allegato D al Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011.

La scelta dell'Organismo di esecuzione potrà avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente ma, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.

Prima della stipula del contratto dovrà essere prodotta la documentazione comprovante che l'affidamento delle attività all'organismo di attuazione, sia stato disposto in conformità a quanto previsto al successivo comma.

In caso di gara, dovranno essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza dovrà riportare la data e l'ora di presentazione).

Per l'organismo di attuazione prescelto dovrà essere prodotta la certificazione di cui ai punti a) e b) della sezione C) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dell'Art. 11 - Documentazione da allegare, o documentazione equivalente; nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione efficace delle azioni di competenza.

Tutte le fasi del progetto, eseguite dall'organismo di attuazione prescelto, dovranno essere monitorate dal proponente che deve, a sua volta, garantire di possedere una propria struttura idonea ad esercitare un adeguato controllo sulle attività eseguite dal terzo.

Il beneficiario, in presenza di determinate condizioni, può affidare all'organismo di attuazione solo una parte delle azioni previste dal progetto e realizzare direttamente le altre attività ove in possesso dei requisiti previsti. In tal caso, il beneficiario fornirà la documentazione attestante la realizzazione in proprio di azioni di informazioni e promozione in Paesi terzi.

Art. 4 - Prodotti

La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato XI *ter* del regolamento nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante aromatico di qualità, i vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative dell'articolo 118 *septuies* del regolamento. I progetti relativi ai vini senza indicazione geografica ed i vini con indicazione varietale non formano oggetto esclusivo di promozione.

Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.

I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini igt, doc, docg è indicata l'origine dei vini.

Art. 5 - Azioni ammissibili

Ai fini di una corretta individuazione delle azioni e delle sub-azioni che possono essere inserite in un progetto, si riporta, di seguito, l'articolazione delle azioni di cui all'articolo 7 del DM 4123 del 22 luglio 2010 e all' art. 103 septdecies del regolamento (CE) N. 491/2009 citato in premessa. Sono, comunque, escluse le iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto:

- a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione; rientrano in tale categoria:
 - la pubblicità e gli annunci nei media;
 - azioni di pubbliche relazioni;
 - produzione di materiale informativo;
 - annunci di prodotto, pos, house organ;
 - degustazione prodotto, materiali da banco e da esposizione;
- b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, (grande distribuzione, ristorazione dei paesi terzi, HORECA, ecc.); rientrano in tale categoria:
 - degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
 - promozione sui punti di vendita della gdo e degli specializzati;
- d) altri strumenti di comunicazione:
 - creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengano descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso;
 - realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo;
 - incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti;
- e) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato.

Gli incontri con gli operatori e/o giornalisti sono ammessi solo qualora l'importo dell'azione non superi il 20% del budget complessivo del progetto, al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti, e, comunque, non comporti una spesa eccedente i 100.000,00 euro complessivi. L'azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.

Le azioni di cui al comma 1 riguardano anche i marchi commerciali. In tal caso, qualora si tratti di Associazioni temporanee di impresa, le azioni possono anche essere svolte dalle singole aziende dell'Ati, nel quadro di una coerente strategia complessiva, purché realizzate in uno stesso Paese Terzo. Qualora si tratti di azioni programmate in un'unica città del Paese terzo, le stesse sono svolte in modo coordinato da tutte le aziende partecipanti al progetto.

Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni di cui al precedente comma 1, motivano la scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie commerciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dai beneficiari.

Le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta di saldo in pari data qualora i soggetti non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo). La procedura e la tempistica di richiesta dell'anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo, è la medesima prevista dal Reg. CE n. 501/2008.

Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attività sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto. La relazione e la documentazione giustificativa sulle attività svolte è presentata all'Organismo Pagatore Agea entro il 15 dicembre.

Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei paesi terzi ai quali è destinato.

Art. 6 - Contenuto del progetto

1. I soggetti proponenti presentano un progetto che contenga le seguenti informazioni:
 - a) il/i paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà;
 - b) le attività che si intendono realizzare con descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e ai Paesi terzi destinatari;
 - c) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo;
 - d) un calendario dettagliato delle singole azioni e la/le località in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, le stesse devono avere diffusione nazionale o nell'area interessata all'intervento, sia che siano di natura specialistica o, di informazione di massa. Per tali azioni va indicata la testata, l'emittente ovvero altro strumento di comunicazione e diffusione che si intende utilizzare; in caso di azioni relative ad incontri con operatori e/o giornalisti presso le Aziende, indicare i soggetti coinvolti ed il calendario degli incontri, specificando come tale azione si inquadri nel piano strategico del progetto presentato e fornendo, altresì, elementi oggettivi che permettano di misurare l'efficacia di tale azione;
 - e) il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attività scelte, e descrizione dettagliata delle attività e servizi in relazione alla congruità del costo proposto, nonché la dichiarazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato;
 - f) i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato;
 - g) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto dalla realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo;
 - h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui alla precedente lettera g), prevedendo – per i progetti pluriennali – valutazioni intermedie annuali;
 - i) il progetto dovrà prevedere azioni di promozione che mettano in relazione i prodotti con il territorio pugliese;
 - j) la dichiarazione resa ai sensi di legge che attesti i requisiti soggettivi e della rappresentatività in termini di produzione di vino e la percentuale di contributo richiesto;

- k) la dichiarazione del beneficiario resa ai sensi di legge che non ha in corso di realizzazione altri progetti riferiti al medesimo Paese.
2. Il beneficiario dichiara i seguenti requisiti soggettivi:
- ☐ la rappresentatività in termini di produzione di vino;
 - ☐ la percentuale di confezionamento della propria produzione o numero di bottiglie;
 - ☐ la percentuale di export del totale prodotto;
 - ☐ la percentuale di contributo richiesta;
 - ☐ che non ha in corso di realizzazione altri progetti, riferiti al medesimo Paese.
3. Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati con il logo e la dicitura di cui all'Allegato IV al Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011 e con il logo della Regione Puglia.
4. La Regione verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel Regolamento attuativo, nel D.M del 22 luglio 2010 e quelli individuati nell'invito alla presentazione dei progetti e, ai sensi dell'articolo 4, ultimo paragrafo del regolamento attuativo, ammette modifiche al progetto approvato ed effettua comunicazione al Ministero e ad Agea.
5. Le modifiche apportate devono essere, ai sensi dell'articolo 4, ultimo paragrafo del regolamento attuativo, migliorative del progetto e non possono in nessun caso riguardare azioni di cui all'articolo 103 septdecies del regolamento e/o Paesi non previsti nel progetto approvato.
6. Il beneficiario che intende apportare modifiche al progetto approvato motiva le stesse presentando apposita relazione compilando il modello allegato L al Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011.
7. Qualora le modifiche richieste riguardino l'inserimento di azioni o Paesi non previsti nel progetto approvato, lo stesso dovrà essere nuovamente sottoposto alla valutazione del Comitato di cui al successivo art.7.

Art. 7 - Comitato Tecnico Regionale di Valutazione

1. Per la valutazione dei progetti presentati, la Regione Puglia si avvale del Comitato tecnico regionale di valutazione costituito con DDS n. 614 del 27 luglio 2010, al fine di procedere alla predisposizione di una graduatoria in relazione al:
 - possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari;
 - ammissibilità delle azioni;
 - spesa ammissibile tenuto conto anche degli obiettivi posti.
2. Ai fini della corretta valutazione può essere richiesta documentazione integrativa anche a dimostrazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato.
3. Qualora il Comitato, nelle sue valutazioni, ritenga non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, lo stesso è escluso dal contributo comunitario.
4. Qualora sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato si attui una decurtazione di azioni non strategiche ovvero una decurtazione di quota parte della spesa stimata delle azioni inserite nel progetto, che non ne pregiudichi la validità strategica complessiva, i beneficiari possono richiedere una rimodulazione dello stesso in modo da renderlo strategicamente coerente con gli obiettivi prefissati e con la previsione della normativa comunitaria.
5. La rimodulazione di cui al precedente comma può riguardare esclusivamente una eventuale diversa ripartizione della spesa ammessa a contributo all'interno delle stesse voci di spesa dichiarate ammissibili, al fine di rendere più efficace la spesa complessiva.

6. Le determinazioni del Comitato tecnico regionale di valutazione sono comunicate ai beneficiari.
7. I progetti rimodulati di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono presentati alla Regione Puglia entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 6 ai fini del loro esame secondo la procedura di cui al presente articolo. Successivamente, gli stessi sono trasmessi dalla Regione ad Agea.
8. La Regione con propri provvedimenti dichiara ammissibili i progetti sulla base della graduatoria di merito e delle risorse finanziarie disponibili.
9. Nel caso di progetti multiregionali, la valutazione del progetto è affidata al Comitato istituito presso la Regione capofila.

Art. 8 - Entità del sostegno

1. Per la campagna 2011/2012 la dotazione finanziaria assegnata ai fondi quota regionale misura "promozione sui mercati dei paesi terzi" per la Regione Puglia ammonta a Euro 5.725.517,00, comprese le somme indicate dalla DDS n.874 del 26 ottobre 2010, avente ad oggetto l'Approvazione dei progetti – Misura "Promozione sui mercati dei Paesi Terzi" campagna 2010 – 2011, con cui sono stati approvati anche progetti a carattere pluriennale determinando una competenza per l'annualità 2012 pari a Euro 565.357,26 di quota regionale.
2. L'importo dell'aiuto a valere sui fondi comunitari è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate; la residua percentuale è a carico del soggetto proponente.
3. Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici.
4. Sono ammissibili, a valere sui fondi quota regionale, progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese terzo non inferiore a 100.000,00 euro per anno.

Art. 9 - Modalità di presentazione

Le domande, corredate dalla relativa documentazione, relative alla campagna 2011/2012 dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 10 giugno 2011 ai seguenti indirizzi:

in originale:

- ☐ Alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee – Via Lungomare Nazario Sauro, 45 – 47, 70121 BARI –

e

- ☐ all'Organismo Pagatore AGEA.
Agea – Organismo Pagatore
Via Palestro n.81
00185 ROMA

in copia:

Copia della domanda e della documentazione deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità
Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA

La domanda, corredata dalla relativa documentazione, potrà essere consegnata a mano o inviata tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi la domanda dovrà, comunque, pervenire al Ministero entro il termine di scadenza.

La domanda, corredata dalla relativa documentazione, dovrà pervenire in un plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

“Progetto di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche – Annualità 2011/2012”.

Il plico dovrà essere accompagnato da una nota contenente gli elementi identificativi del progetto (se nazionale o regionale, l'importo totale del progetto, i paesi in cui si realizzeranno le azioni, le azioni che si intendono realizzare, ecc.) secondo il modello Allegato M al Decreto Dipartimentale. n. 6442 del 4 aprile 2011, le stesse informazioni devono essere contenute in un apposito file in formato excell.

Il recapito del plico e l'integrità dello stesso sono ad esclusivo rischio del mittente.

Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:

- La Regione esamina i progetti entro i 35 giorni successivi (15 luglio);
- La Regione fa pervenire al Ministero, entro il 15 luglio 2011, l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredati da un' apposita scheda descrittiva, al fine di evitare duplicazioni di interventi.
- Il Ministero invia all'Organismo Pagatore Agea la lista completa dei progetti entro il 20 luglio 2011, comprensiva di quelli eventualmente rimodulati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010.
- Entro la medesima data (20 luglio 2011) la Regione comunica ai soggetti proponenti gli esiti definitivi dell'esame dei progetti da parte del Comitato tecnico regionale di valutazione.
- A decorrere da tale data e, comunque, non oltre il 20 settembre 2011 i beneficiari presentano all'organismo pagatore Agea uno schema di contratto corredato della documentazione richiesta di cui al successivo articolo.
- L'Organismo Pagatore Agea esamina la documentazione pervenuta nei 20 giorni successivi la presentazione della stessa e stipula con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello allegato C al Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011, entro il 10 ottobre 2011.

Art. 10 - Modalità di istruttoria e criteri di valutazione delle domande

Tutte le domande ammissibili vengono istruite, al fine di redigere una graduatoria, sulla base dei criteri di seguito indicati.

Elementi di priorità	Punti
Requisiti oggettivi del beneficiario	
Maggiore rappresentatività regionale (soggetti di cui alla lettere a), b), e c) art.1	Max 15
Tra il tra il 3% e il 5% della produzione regionale di vino	5
Tra il tra il 5% e il 10% della produzione regionale di vino	10
Tra il tra il 10% e il 15% della produzione regionale di vino	15
Maggiore % di confezionamento o di export (soggetti di cui alla lettere d), e), e g) art.1	
- superiore tra il 5% e il 10% dei requisiti minimi	5
- superiore tra il 10,1 e il 15% dei requisiti minimi	10
- superiore del 15,1% dei requisiti minimi	15
Compartecipazione economica	Max 15
- contributo inferiore tra il 5% e il 10% del massimo concedibile	5
- contributo inferiore tra il 10,1% e il 15% del massimo concedibile	10
- contributo inferiore del 15,1% del massimo concedibile	15
Qualità del progetto (valutazione complessiva del progetto: obiettivi, contenuti e coerenza delle metodiche di attuazione e del relativo piano finanziario)	Max 25

- scarsa	5
- buona	15
- ottima	25
Progetti relativi alle denominazioni collettive che riportano il nome della Regione. Per denominazioni collettive si intendono, altresì, le DOC, DOCG, IGT	Max 15 Da 0 a 15
Coerenza con le politiche promozionali regionali e nazionali	Max 20
- scarsa	5
- buona	10
- ottima	20
Grado di innovazione in termini di nuove prassi, strumenti e/o di nuovi target e mercati	Max 10
Totale	100

Art. 11 - Documentazione da allegare

- 1) La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo.
- 2) L'allegato A e B al Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011 dovranno essere trasmessi in originale; l'Allegato A dovrà essere inviato in CD formato Pdf. La documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C) dovrà essere inviata in copia, debitamente siglata in ogni pagina:

A) DOCUMENTAZIONE TECNICA

a. Domanda di partecipazione: è redatta secondo il format e la numerazione indicata nel modello di cui all'Allegato A al Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011.

Alla domanda dovrà anche essere allegata la documentazione attestante che il beneficiario proponente sia rappresentativo del settore di intervento.

Detta documentazione dovrà contenere i principali dati relativi all'organismo, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni – ottenute a livello regionale – ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo.

b. Scheda di identificazione del progetto: da compilare secondo il modello di cui all'allegato B al Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011.

c. Relazione dettagliata delle attività e dei costi: tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di comparazione tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

B) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA

a. Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito, garante che il beneficiario ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del progetto, con esclusione di qualsiasi riserva o postilla. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato E al Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011.

b. **Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito** attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato F al Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011 e dovrà essere presentata nel caso che la scelta dell'organismo di esecuzione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del progetto.

c. **Documentazione finanziaria** attestante il volume di produzione e di affari dell'organismo proponente (fatturato e dichiarazione IVA vidimata dalla competente Agenzia delle Entrate) realizzati negli ultimi tre anni. Qualora il proponente operi in regime di esenzione dovrà produrre copia dei bilanci approvati o della rendicontazione annuale, relativi ai 3 anni precedenti.

C) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

a. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del beneficiario in corso di validità recante stato di vigenza e dicitura antimafia o autocertificazione (da produrre secondo lo schema di cui all'allegato G al Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011, corredata di fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità);

b. Certificazione antimafia in corso di validità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252. La soglia antimafia va considerata con riferimento all'intero importo del progetto;

c. Dichiarazione del legale rappresentante, redatta, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'allegato H al Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011;

d. Delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto;

e. Statuto del beneficiario;

f. Documentazione comprovante che l'affidamento delle attività all'organismo di attuazione, sia stato disposto in conformità a quanto previsto all'art.3 del presente avviso. In caso di gara, dovranno essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza dovrà riportare la data e l'ora di presentazione);

g. Per l'organismo di attuazione prescelto dovrà essere prodotta la certificazione di cui ai punti a e b del presente paragrafo, nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione efficace delle azioni.

Le domande non corredate delle informazioni e della documentazione descritta nel presente paragrafo, o corredate da documentazione in maniera non conforme o incompleta verranno escluse.

Art. 12 - Elenco dei Paesi e delle macro aree

Ai fini di una coerente attuazione della misura sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese. L'elenco dei singoli Paesi e delle aree equiparabili sono riportate nell'allegato n. I al Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011.

Art. 13 - Materiale informativo

I beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte della Regione Puglia, al fine di ottenere il nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi e consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza

ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare tutto il materiale informativo e promozionale a:

- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità
Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA
- e
- Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura –
Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee –
Via Lungomare Nazario Sauro, 45 – 47, 70121 BARI.

In attuazione dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 22 luglio 2010 (Logo/messaggio comune ai sensi del art.10 del Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011), con apposito provvedimento direttoriale da emanarsi, da parte del MIPAAF, verrà definito, d'intesa con il Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura previsto all'articolo 10 del citato DM 22 luglio 2010, un logo/messaggio comune identificativo delle azioni promozionali ammesse a contributo nonché i criteri e le modalità per l'utilizzo di tale logo/messaggio comune nelle varie azioni promozionali e forme grafiche individuate.

Art. 14 - Stipula del contratto

1. I relativi contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'allegato C al Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011, saranno stipulati tra l' Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – quale Organismo pagatore – ed i beneficiari entro il 10 ottobre 2011.

Art. 15 - Controlli

1. Le diverse fasi di attuazione del progetto saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post*) effettuati da Organismo Pagatore AGEA

Art. 16 - Spese non ammesse

1. Non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organismo proponente, appartiene a qualunque titolo alla struttura dell'organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o incarichi per l'organismo di attuazione.
2. Non sono eleggibili al finanziamento tutte le spese sostenute prima della data di approvazione del progetto, comprese quelle di progettazione nonché le spese relative all'acquisto del prodotto.

Art. 17 - Erogazione del finanziamento

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità separata, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad Organismo Pagatore AGEA estratto mensile.
2. Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute.

3. Copia di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro, indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata ai sopra citati indirizzi del Ministero e della Regione Puglia.
4. Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.
5. Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso si rimanda al D.M. 22 luglio 2010, al Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011 e al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Art. 18 - Modulistica

La modulistica per la presentazione delle domande è allegata al D.M. 22 luglio 2010 e al Decreto Dipartimentale n. 6442 del 4 aprile 2011 che saranno resi disponibili sul sito della Regione Puglia.